



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **19 novembre 2021**

L'IVA delle prestazioni verso il general contractor

Il regime nei lavori privati anche con riferimento al superbonus 110%.

La presenza del **contraente generale** può creare difficoltà nella fatturazione verso tale soggetto a causa di una norma di dubbia applicazione con riguardo al tema del *reverse charge* di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) del Decreto Iva.

Nei lavori edili si distinguono due diversi tipi di *reverse charge*:

quello disciplinato dalla **lettera a)**, per le prestazioni di servizi di subappalto edile;

quello disciplinato dalla **lettera a-ter)**, per le prestazioni di demolizione, installazione impianti e completamento di edifici.

RICORDA: Nel caso le due specie si sovrappongono trova applicazione la **lettera a-ter)**.

Per quanto riguarda **le prestazioni di servizi** ricadenti nella lettera a-ter) non fa nascere problemi, **si applica sempre il *reverse charge*** nelle fatturazioni verso il contraente generale.

Parimenti per le cessioni di beni, in un contratto in cui la eventuale posa ha carattere meramente accessorio, **non si applica il *reverse charge***.

Le **prestazioni di servizi non qualificate come edili** (realizzazione manufatti, finestre su misura, parapetti metallici, scale a chiocciola, ecc) **non sono soggette al *reverse charge***.

Più complesso inquadrare quelle prestazioni **rese da soggetti edili** che non ricadono nella lettera a-ter), ovvero quelle prestazioni relative a lavori che non interessano l'edificio

o ciò che ne costituisce parte integrante (esempio impianto elettrico per esterni, impianto irrigazione giardino comune) e quelle prestazioni edili non ricomprese nei codici Ateco richiamati dalla lettera a-ter).

Il MEF rispondendo ad interpello precisò che non sono soggette al *reverse charge* solo le imprese che realizzano completamente un intervento di costruzione o di recupero, eventualmente affidando l'opera in subappalto a terzi, e non quelle che eseguono solo parte dei lavori, quali ad esempio le sole opere murarie.

Quindi se un'impresa fattura al contraente generale solo le opere murarie deve applicare il regime del *reverse charge*.

RICORDA: La norma prevede che "***La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori***".

